

Sentenza n. 11998/2014 pubbl. il 13/10/2014
RG n. 69838/2012
Repert. n. 10216/2014 del 14/10/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Lorenza Adriana Zuffada ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 69838/2012 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED], [REDACTED] MILANO; , con elezione di domicilio in [REDACTED]
[REDACTED] 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED]
20122 MILANO; , con elezione di domicilio in [REDACTED] [REDACTED] 20122 MILANO
presso l'avvocato suddetto

contro

COND. VIA [REDACTED] [REDACTED] MILANO (C.F. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. , con elezione di domicilio
in [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto



Sentenza n. 11998/2014 pubbl. il 13/10/2014

RG n. 69838/2012

Repert. n. 10216/2014 del 14/10/2014

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] proprietari di una unità immobiliare separata facente parte del Condominio di via [REDACTED] Milano, hanno impugnato le delibere assunte dall'assemblea condominiale tenutasi in data 11.9.2012, chiedendo dichiararsi l'annullabilità delle stesse per mancato ricevimento dell'avviso di convocazione di uno dei comproprietari e per errore nell'imputazione delle spese come deliberate.

Si costituiva il Condominio convenuto chiedendo il rigetto dell'impugnazione e in sede di precisazione delle conclusioni eccependo la cessazione della materia del contendere stante la sostituzione della delibera impugnata relativa al rendiconto consuntivo 2011/2012 con nuova delibera assunta in data 4.7.2013 con la presente degli impugnanti..

Alla prima udienza sospesa l'efficacia della delibera la causa veniva rinviata per pendenza trattative, non formalizzatosi alcun accordo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa quindi di natura documentale veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale viene ora in decisione.

Gli attori assumono che le delibere assunte dall'assemblea tenutasi in data 11.9.2012 risultano annullabili per non avere la condomina [REDACTED] ricevuto la convocazione dell'assemblea; sul punto il Giudice osserva che parrebbe dal tenore dell'eccezione che l'altro attore comproprietario abbia ricevuto l'avviso, pertanto posto l'orientamento per cui affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o di una porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza (Cass. Civ. n. 8116/1999) il Giudice osserva quindi che la domanda sul punto non merita accoglimento.

Relativamente alle eccezioni sollevate relative all'approvazione del consuntivo di gestione esercizio 2011/2012 e relativo riparto, nelle more del giudizio l'assemblea si è nuovamente riunita in data 3.7.2013 e presenti gli odierni attori, ha deliberato nuovamente sul punto, va



Sentenza n. 11998/2014 pubbl. il 13/10/2014

RG n. 69838/2012

Repert. n. 10216/2014 del 14/10/2014

quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere relativa all'impugnazione del punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 11.9.2012.

Per quanto sopra valutati secondo il criterio della soccombenza virtuale i motivi sottesi all'impugnazione del punto 1) dell'ordine del giorno le spese di giudizio vengono compensate per la metà e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) Rigetta l'impugnazione relativamente ai punti 2),3),4),5),6) e 7) assunti dall'assemblea del Condominio di via [REDACTED] Milano del 11.9.2012;
- 2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al punto 1) dell'ordine del giorno) assunto dall'assemblea del Condominio di via [REDACTED] Milano del 11.9.2012;
- 3) condanna Condominio di via [REDACTED] Milano, alla rifusione in favore degli attori delle spese di giudizio liquidate in complessivi € [REDACTED] oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 13 ottobre 2014

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Zuffada

